(marca da bollo 16,00)

All'Ordine degli Architetti, P.P. e C. della prov. di Siena

Via Pantaneto, 7 53100 – <u>Siena</u>

e p.c. Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Siena Strada del Ruffolo 53100 – Siena

DOMANDA DI ISCRIZIONE AGLI ELENCHI MINISTERIALI EX LEGGE 818/1984 (in materia di prevenzione incendi)

II sottoscritto archi	tetto	
nato il	a	(prov),
residente a	(),via/piazza _	n,
codice fiscale	, iscritto	all'Albo dell'Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggist	i e Conservatori della prov	incia di Siena al n° dal
	;	
in caso di dichiarazio conseguenti al provved	ni mendaci e della decad imento emanato sulla base 0), sotto la propria respor	t. 76 del D.P.R 28/12/2000 n. 445 enza dei benefici eventualmente di dichiarazioni non veritiere (art. nsabilità, ai sensi e per gli effetti
	DICHIARA (1)	
dell'Interno 5 agost		iti dal Decreto del Ministero o (o gli articoli) sotto indicati: OSSEDUTI)
	zione all'albo professionale e se di specializzazione di prev	attestazione di frequenza con sito venzione incendi

⁽¹⁾ Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi dell'amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante.

di cui all'art. 4 del suddetto D.M., organizzat	to da
	nell'anno
(ALLEGARE FOTOCOPIA DELL'ATTESTATO	2).
☐ (Art. 3.3.a.) professionisti appartenuti, p dirigenti, degli ispettori e dei sostituti diretto del fuoco ed abbia cessato di prestare dall'interessato all'Ordine o al Collegio pr mediante attestazione rilasciata dal Minister Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Dipartimento;	ri antincendi del Corpo nazionale dei vigili servizio. Il requisito sara' comprovato ofessionale provinciale di appartenenza o dell'interno - Dipartimento dei Vigili del
☐ (Art. 4.d) dottori architetti-pianificatori-pidi aver seguito favorevolmente, durante il cid'insegnamento di cui al successivo art. 5, richiesto soltanto il superamento dell'esame secondo quanto definito al successivo art. 5.	orso degli studi universitari, uno dei corsi comma 6. Per i suddetti professionisti e'
CHIE	propria iscrizione negli elenchi del
Ministero dell'Interno di cui alla legge 0	//12/1984 n. 818.
Ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. informato che i dati personali raccolti informatici, nell'ambito del procedimento pe presente dichiarazione vengono resi, ed auto	saranno trattati, anche con strumenti r il quale il conferimento di detti dati e la
ALLEGATI n° (specificare)	
,	
(raege e data)	II/La Dichiarante
•	(firma leggibile)

NOTE

Ai sensi

I professionisti iscritti negli elenchi del Ministero dell'interno, nell'ambito delle rispettive competenze professionali stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti, sono autorizzati al rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni di cui al comma 4, dell'art. 16, del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, alla redazione dei progetti elaborati con l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007, nonché del relativo documento sul sistema di gestione della sicurezza antincendio.

•

DECRETO 5 agosto 2011 "Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139".

Il Ministro dell'Interno (omissis)

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto individua i requisiti per l'iscrizione, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno, dei professionisti iscritti in albi professionali, nonché il rilascio delle autorizzazioni ai sensi del comma 4, dell'art. 16, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Art. 2

Autorizzazione al rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni

1. I professionisti iscritti negli elenchi del Ministero dell'interno, nell'ambito delle rispettive competenze professionali stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti, sono autorizzati al rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni di cui al comma 4, dell'art. 16, del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, alla redazione dei progetti elaborati con l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007, nonché del relativo documento sul sistema di gestione della sicurezza antincendio.

Art. 3

Requisiti per l'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno

- 1. Possono iscriversi, a domanda, negli elenchi del Ministero dell'interno i professionisti iscritti negli albi professionali, di seguito denominati professionisti, degli ingegneri, degli architetti-pianificatori-paesaggisti e conservatori, dei chimici, dei dottori agronomi e dottori forestali, dei geometri e dei geometri laureati, dei periti industriali e periti industriali laureati, degli agrotecnici ed agrotecnici laureati, dei periti agrari e periti agrari laureati, in possesso dei requisiti di cui al presente decreto.
- 2. Per l'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno di cui al comma 1, i professionisti devono essere in possesso, alla data della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
- a) iscrizione all'albo professionale:
- b) attestazione di frequenza con esito positivo del corso base di specializzazione di prevenzione incendi, di cui al successivo art. 4.
- 3. L'attestazione di cui al comma 2, lettera b), non e' richiesta:
- a) ai professionisti appartenuti, per almeno un anno, ai ruoli dei direttivi e dirigenti, degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed abbiano cessato di prestare servizio. Il requisito sarà comprovato dall'interessato all'Ordine o al Collegio professionale provinciale di appartenenza mediante attestazione rilasciata dal Ministero dell'interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, di seguito denominato Dipartimento:
- b) ai dottori agronomi e dottori forestali, agrotecnici laureati, architetti-pianificatori-paesaggisti e conservatori, chimici, geometri laureati, ingegneri, periti agrari laureati e periti industriali laureati che comprovino di aver seguito favorevolmente, durante il corso degli studi universitari, uno dei corsi d'insegnamento di cui al successivo art. 5, comma 6. Per i suddetti

professionisti e' richiesto soltanto il superamento dell'esame inteso ad accertare l'idoneità' dei candidati secondo quanto definito al successivo art. 5.

Art. 4

Programmi e organizzazione dei corsi

- 1. Il Dipartimento, sentiti i Consigli nazionali delle professioni elencate all'art. 3, stabilisce i programmi dei corsi base di specializzazione di prevenzione incendi, nonché la durata degli specifici insegnamenti.
- 2. I programmi dei corsi base di cui al comma 1 contengono almeno le materie di seguito indicate e prevedono un numero complessivo di ore di insegnamento non inferiore a centoventi:
- a) obiettivi e fondamenti di prevenzione incendi;
- b) fisica e chimica dell'incendio:
- c) norme tecniche e criteri di prevenzione incendi e loro applicazione;
- e) tecnologie dei sistemi e degli impianti di protezione attiva;
- f) legislazione generale e direttive comunitarie di settore;
- g) procedure di prevenzione incendi;
- h) sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro;
- i) valutazione del rischio e misure di sicurezza equivalenti;
- I) approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio;
- m) sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA):
- n) attivita' a rischio di incidente rilevante;
- o) esercitazioni pratiche e visite formative presso attività

soggette ai controlli di prevenzione incendi.

- 3. La direzione e l'organizzazione dei singoli corsi e' affidata ai seguenti soggetti organizzatori: Ordini e Collegi professionali provinciali o, d'intesa con gli stessi, Autorità scolastiche o universitarie.
- 4. La direzione e l'organizzazione dei singoli corsi e' approvata dal Dipartimento, che valuta, con criteri di uniformità, le proposte che i soggetti organizzatori formulano.
- 5. Gli Ordini ed i Collegi professionali provinciali designano il responsabile del progetto formativo, al quale e' affidato il compito di:
- a) predisporre il modulo formativo in conformità con quanto previsto ai commi 1 e 2, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento;
- b) coordinare l'attività formativa;
- c) proporre ai Consigli degli Ordini e dei Collegi professionali provinciali gli esperti qualificati per l'affidamento degli incarichi di docenza.
- 6. I soggetti organizzatori possono altresì proporre ai Consigli degli Ordini e dei Collegi professionali provinciali gli esperti qualificati per l'affidamento di incarichi di docenza.
- 7. Il Dipartimento, per la docenza dei corsi di cui al comma 1, può proporre ai Consigli degli Ordini e dei Collegi professionali provinciali funzionari appartenenti al ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
- 8. I corsi si svolgono presso le strutture del Dipartimento, le università, gli istituti scolastici e le altre sedi indicate dai soggetti organizzatori.

Art. 5

Esame di fine corso e commissione esaminatrice

- 1. A conclusione di ogni corso base di specializzazione di prevenzione incendi, e' previsto un esame inteso ad accertare l'idoneità dei partecipanti.
- 2. Qualora non superi l'esame, al candidato e' consentito di ripeterlo e, in caso di ulteriore esito negativo, deve frequentare un nuovo corso.
- 3. La commissione preposta all'adempimento di cui al comma 1, e' formata da un presidente e da almeno quattro componenti esperti, designati dalla direzione del corso, di cui almeno due appartenenti
- al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
- 4. Il presidente della commissione preposta ad effettuare l'esame e' il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o suo delegato, per i corsi svolti presso le strutture centrali del Dipartimento, ovvero il direttore regionale dei vigili del fuoco competente per territorio o suo delegato, per i corsi svolti in altre sedi.
- 5. I soggetti organizzatori del corso, a seguito di favorevole esito dell'esame, rilasciano all'interessato l'attestazione di cui all'art. 3, comma 2, lettera b).

6. Le università abilitate al rilascio del titolo di dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico laureato, architetto-pianificatore-paesaggista e conservatore, chimico, geometra laureato, ingegnere, perito agrario laureato e perito industriale laureato, possono attivare, all'interno della propria offerta didattica, corsi di insegnamento aventi per oggetto le materie previste dai corsi base di specializzazione in prevenzione incendi ed elencate al comma 2 dell'art. 4 del presente decreto. I corsi dovranno prevedere un numero complessivo di ore non inferiore a centoventi di insegnamento, organizzate in lezioni, esercitazioni pratiche e visite formative. Per consentire a tali corsi di poter essere riconosciuti idonei al fine di quanto previsto all'art. 3, comma 3, lettera b), i relativi programmi di insegnamento devono essere preventivamente approvati dal Dipartimento.

Art. 6

Iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno

- 1. Le documentate richieste di iscrizione dei professionisti negli appositi elenchi di cui all'art. 1, sono inviate dagli interessati agli Ordini ed ai Collegi professionali provinciali competenti.
- 2. Gli Ordini ed i Collegi professionali provinciali verificano la validità dell'istanza e la sussistenza dei requisiti previsti nel presente decreto, entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza stessa. Nel medesimo termine, in esito alle favorevoli risultanze dell'esame degli atti, gli Ordini e i Collegi professionali provinciali, provvedono ad assegnare il codice di individuazione, da comunicare al professionista, e ad aggiornare gli elenchi del Ministero dell'interno attraverso le modalità telematiche individuate dal Dipartimento, d'intesa con i Consigli nazionali delle professioni.
- 3. Il codice di individuazione e' unico ed e' costituito dalla sequenza alfanumerica indicante nell'ordine:
- a) la sigla della provincia sede dell'Ordine o del Collegio professionale provinciale;
- b) il numero di iscrizione all'albo professionale;
- c) la lettera indicante la professione: R per dottori agronomi e dottori forestali, B per agrotecnici ed agrotecnici laureati, A per architetti, C per chimici, G per geometri e geometri laureati, I per ingegneri, T per periti agrari e periti agrari laureati, P per periti industriali e periti industriali laureati;
- d) il numero progressivo rilasciato dall'Ordine o dal Collegio professionale provinciale.
- 4. Con le stesse modalità individuate dal Dipartimento ai sensi del comma 2, gli Ordini ed i Collegi professionali provinciali provvedono ad aggiornare gli elenchi di cui all'art. 1, anche mediante la cancellazione o sospensione, in caso di mancanza dei requisiti previsti per il mantenimento dell'iscrizione.

<u>ISTRUZIONI</u>

- Compilare e firmare il modulo;
- Portare due marche da bollo da Euro 16,00;
- Portare copia dell'attestato;